

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE.

Ai sensi della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese (atto registrato al repertorio del Comune di Verona n. 88410 del 10 giugno 2013) l'elezione del Presidente e l'elezione del Comitato istituzionale avvengono con due votazioni tra loro distinte (art. 11 e art. 14 della Convenzione).

Per entrambe le elezioni è necessario che le candidature vengano presentate almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.

Le candidature, per essere dichiarate valide, dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo degli enti associati, calcolati sia come numero (33 Comuni), che come abitanti residenti rappresentati (298.871 abitanti).

Sussistono, infine, norme particolari per la nomina del Presidente, qualora vi sia una sola candidatura.

1. COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE.

Sottoscrizione delle candidature (art. 14, comma 2 Convenzione): le candidature alla presidenza del Consiglio di bacino devono essere sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici (33) che di rappresentanza (298.871).

Termini di presentazione delle candidature (art. 14, comma 2 Convenzione): le candidature vanno presentate **entro il 5° giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva**, presso il Consiglio di Bacino Veronese. Fa fede la data di presentazione al protocollo del Consiglio di bacino veronese.

Modalità di votazione (art. 9, art. 10 e art. 14 Convenzione):

a) nel caso in cui venga presentata un'unica candidatura:

Nella prima votazione la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente è la maggioranza assoluta (metà più 1) dei voti dei presenti alla seduta dell'assemblea elettiva, intesa sia in termini numerici, sia in termini di rappresentanza.

Nel caso in cui risulti infruttuosa la prima votazione, si prevede una ulteriore seduta dell'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tale seduta il Presidente viene eletto con il voto favorevole di metà più uno dei presenti calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.

NB Nel caso la prima votazione risulti infruttuosa sarà possibile presentare nuove candidature entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva, con le medesime modalità sopra indicate. In questa ipotesi si procede secondo le modalità indicate al successivo punto b).

b) nel caso in cui vengano presentate più candidature:

- Nella prima e nella seconda votazione la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente è la metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

- Nel caso in cui risulti infruttuosa la seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella seconda votazione e viene eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti, sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. COME VIENE ELETTO IL COMITATO ISTITUZIONALE

Presentazione delle di liste bloccate (art. 11, comma 2 Convenzione): le liste per l'elezione del Comitato istituzionale del Consiglio di bacino devono essere sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici (33) che di rappresentanza (298.871 abitanti).

Termini di presentazione delle liste (art. 11, comma 2 Convenzione): le liste vanno presentate **entro il 5° giorno antecedente la data della seduta**, presso il Consiglio di Bacino Veronese. Farà fede la data di presentazione al protocollo del Consiglio di bacino veronese.

Maggioranza richiesta per le votazioni (art. 9, art. 10 e art. 11 Convenzione):

- Nella prima e nella seconda votazione viene eletta la lista che ottiene il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

- Nel caso in cui risulti infruttuosa la seconda votazione si procede al ballottaggio tra le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella seconda votazione e viene eletta la lista che ottiene il maggior numero dei voti, sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. ALTRE INFORMAZIONI

a) Validità delle sedute

L'assemblea del Consiglio di bacino è validamente convocata in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati in entrambe le ipotesi sia in termini numerici che di rappresentanza.

Le deliberazioni della assemblea sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Convenzione.

b) Chi può partecipare

L'art. 8 comma 1 della Convenzione istitutiva stabilisce che:

“L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco o suo Assessore delegato”.

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli dinieghi, si segnala che i Consiglieri comunali, seppur provvisti di apposita delega da parte del Sindaco del Comune partecipante, non possono essere considerati né per il raggiungimento del numero legale utile alla

validità della Assemblea, né possono essere ammessi alle operazioni di voto assembleare.

Si precisa, inoltre, che la partecipazione del Vicesindaco ai lavori dell'Assemblea è altresì subordinata alla dichiarazione, da parte del Sindaco del Comune partecipante, circa la propria impossibilità a partecipare ai lavori¹.

In ogni caso, per ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti, potete contattare i nostri uffici (tel: 045 8301509; email: legale@atoveronese.it) che saranno a Vostra disposizione per fornirVi tutte le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento della procedura elettiva degli organi del Consiglio di Bacino.

¹ Art. 53, comma 2 del Decreto legislativo n. 267/2000: "Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59".